

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì ventisette del mese di febbraio

**27 febbraio 2017**

In Sassuolo, nel mio studio posto in Viale della Pace n. 9.

Davanti a me Dottor **ANTONIO NICOLINI** Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena con residenza in Sassuolo, sono presenti:

**1) TONI ALFREDO**, nato a Sassuolo (MO) il 17 maggio 1962, con residenza e domicilio fiscale in Sassuolo, Via Montegibbio n. 168/A, codice fiscale dichiarato TNO LRD 62E17 I462C;

**2) CAITI ORLANDO**, nato a Sassuolo il giorno 11 marzo 1965, con residenza e domicilio fiscale in Sassuolo, Viale De Amicis n. 6, codice fiscale dichiarato CTA RND 65C11 I462P;

**3) PUVIANI STEFANO**, nato a Modena il giorno 11 luglio 1970, con residenza e domicilio fiscale in Sassuolo, Via Salvarola n. 26, codice fiscale dichiarato PVN SFN 70L11 F257M;

**4) MALAGOLI MASSIMO**, nato a Sassuolo il 10 marzo 1971, con residenza e domicilio fiscale in Sassuolo, Viale Bellini n. 82, codice fiscale dichiarato MLG MSM 71C10 I462D;

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Viene costituita dai comparenti un'Associazione non **lucrativa** denominata **"PRO LOCO SASSUOLO"**.

\*\*\*\*\*

L'Associazione è regolata dal seguente

## **STATUTO dell'Associazione**

### **"PRO LOCO SASSUOLO"**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE**

1. E' costituita, ai sensi della Legge nazionale 7 dicembre 2000 n. 383 e della Legge regionale: 9 dicembre 2002 n. 34, 25 marzo 2016 n. 5 e successive modifiche, l'Associazione denominata: **"PRO LOCO SASSUOLO"**, operante senza fini di lucro.
2. L'Associazione ha sede in Sassuolo (MO), Via Fenuzzi n. 5; nell'ambito territoriale del Comune di Sassuolo l'Assemblea dei Soci potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, solo se avverrà nell'ambito dello stesso Comune.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ**

1. L'Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate a favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Sassuolo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. La Pro Loco Sassuolo non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed

indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco Sassuolo può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco Sassuolo sarà iscritta al Registro dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 4 della Legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

### **ART. 3 - OGGETTO SOCIALE**

1. Le finalità che la Pro Loco Sassuolo ha come oggetto sociale sono:
  - a. Organizzazione e/o gestione di eventi turistici locali;
  - b. Gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
  - c. Gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
  - d. Lo svolgimento di fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
  - e. La promozione e l'organizzazione, anche in collaborazione

con gli Enti Pubblici, Associazioni e privati, di iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Sassuolo e la qualità della vita dei residenti;

- f. L'incentivazione e la promozione dell'ospitalità, dell'educazione turistica d'ambiente e della conoscenza globale del territorio, e più in generale la sensibilizzazione della popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico; l'incentivazione e la promozione di attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- g. L'azione volta a proporre e a sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Sassuolo attraverso la tutela ed il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
- h. Fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
- i. Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore

sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero);

- j. Di riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

#### **ART. 4 – RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO**

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco Sassuolo provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
  - a. quote e contributi dei Soci;
  - b. eredità, donazioni e legati;
  - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - d. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di

- istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
  - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
  - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
  - l. il patrimonio della Pro Loco Sassuolo è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco Sassuolo devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
  4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di

ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **ART. 5 - MEMBRI ASSOCIAZIONE - SOCI**

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

1. I Soci della Pro Loco Sassuolo si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
  - b. Soci Sostenitori;
  - c. Soci Benemeriti;
  - d. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Sassuolo e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco Sassuolo.
  3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
  4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco Sassuolo.
  5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Sassuolo.
  6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

#### **ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale, ma non esercitano il diritto di voto.
2. Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari e Benemeriti, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
  - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
  - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
  - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.



3. Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
  - a. a ricevere la tessera della Pro Loco;
  - b. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  - c. a frequentare i locali della Pro Loco;
  - d. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
  
4. I Soci hanno l'obbligo di:
  - a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
  - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

#### **ART. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione: - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta

all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **ART. 8 – ORGANI**

1. Sono organi della Pro Loco Sassuolo:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Vicepresidente;
  - e. il Segretario.

### **ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori

debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).

4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. I voti degli astenuti non vengono

conteggiati.

7. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata:
  - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
  - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
  - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;
  - d. per le modifiche del presente Statuto;
  - e. per lo scioglimento della Pro Loco.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci, così come previsto dal precedente punto 5).
11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

#### **ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **tre anni** e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza

giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta

inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

#### **ART. 11 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente della Pro Loco Sassuolo è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
4. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco Sassuolo, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.



6. E' assistito dal Segretario.
7. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **ART. 12 - IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché la regolare tenuta dei libri sociali.

#### **ART. 13 – PRESTAZIONI DEI SOCI**

1. La Pro Loco Sassuolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, la Pro Loco Sassuolo si

avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La Pro Loco Sassuolo può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3. Tutte le cariche della Pro Loco Sassuolo sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

#### **ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

## **ART. 15 - SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 37 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

## **ART. 16 - NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che sarà composto da 3 (tre) membri i componenti designano:

**MALAGOLI MASSIMO**, che assume la qualifica di Presidente;

**CAITI ORLANDO**, che assume la qualifica di Vice-Presidente;

**PUVIANI STEFANO**, che assume la qualifica di Segretario;

i quali assumono la qualifica di Consiglieri.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Le spese del presente atto sono poste a carico dell'Associazione qui costituita.

RICHIESTO,

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto, da me letto alle parti qui comparse che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto con mezzi elettronici a scritturazione indelebile da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, questo atto occupa diciannove pagine e parte della ventesima di cinque fogli e viene sottoscritto alle ore dieci.

F.to Orlandi Caiti - Toni Alfredo - Malagoli Massimo - Stefano Puviani -  
Antonio Nicolini notaio - sigillo.